

TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Alessio Di Pietro ha emesso, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 (conv. L n. 27/2020) la seguente

SENTENZA

nella causa n. [REDACTED] R.G. vertente

TRA

[REDACTED] (nata a Roma il [REDACTED]), elettivamente domiciliati in Roma, Via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che – unitamente e disgiuntamente all'avv. [REDACTED] la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- RICORRENTE -

CONTRO

[REDACTED] in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Battista Pininfarina n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Cerreti, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

- RESISTENTE -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato al Comune di [REDACTED] [REDACTED] premesso di aver prestato servizio senza soluzione di continuità dal 1996 al 2011 presso i locali del predetto Ente come addetta alle pulizie dapprima alle dipendenze della Coop. La [REDACTED] (dal 1996 al 2001) e poi della [REDACTED] (dal 2001 al 2011), ha dedotto che, in realtà, aveva svolto diverse mansioni e diversi orari rispetto a quelli risultanti dai contratti di lavoro stipulati e che tali mansioni ed orari di lavoro erano impartite e prestabiliti direttamente dai dirigenti del Comune di [REDACTED]. Ha quindi affermato di aver percepito una retribuzione non proporzionata rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto, per il periodo dal 1996 al 2011, atteso il maggior numero di ore lavorate e l'inquadramento in un livello inferiore rispetto alle concrete mansioni svolte. Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di



lavoro continuativo a far data dal 1996 al 2001 tra la ricorrente e l'odierno resistente, con mansione di addetta esperta di pulizie e operatrice scolastica e per l'effetto condannare IL COMUNE DI [REDACTED] C.F. 02652400587, in persona del Sindaco in carica, con sede in Caperna (RM), Piazza San Luca, 1/4, in favore del ricorrente della somma di € 10.000,00 a titolo di differenze retributive e danno emergente da omessa contribuzione, oltre interessi e rivalutazioni monetaria come per legge".

Si è costituito in giudizio il Comune di [REDACTED] chiedendo dichiararsi la nullità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto nel merito, nonché eccependo la prescrizione dei crediti rivendicati da controparte e la decadenza di cui all'art. 32, quarto comma, lettera d), legge n. 183 del 2010.

Con decreto del 30.4.2020, regolarmente comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett.h), d.l. n. 18/2020.

I procuratori delle parti hanno presentato le note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle istanze e conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, cui si sono riportati.

La causa viene pertanto decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.h), d.l. n. 18/2020.

La domanda non può trovare accoglimento.

In primo luogo, non può esimersi da sottolineare la carente esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda. La ricorrente, oltre ad omettere di indicare le norme contrattuali in ragione delle quali ha operato il calcolo degli emolumenti richiesti, ha omesso di indicare specificamente l'orario di lavoro osservato nell'arco temporale dedotto, l'inquadramento contrattuale formalmente posseduto e l'inquadramento contrattuale rivendicato, nonché la retribuzione percepita.

In assenza di qualsiasi allegazione sulle declaratorie collettive applicabili al rapporto in esame (cioè quella di appartenenza e quella rivendicata) è precluso il raffronto necessario per stabilire se per le mansioni concretamente espletate (anche esse descritte genericamente in ricorso) la lavoratrice sia stata inquadrata nella corretta declaratoria.

Pertanto, nemmeno sono stati depositati i contratti di lavoro per il periodo in esame, né le buste paga ed i conteggi relativi spettanze retributive rivendicate. La ricorrente si è limitata a chiedere la condanna del Comune convenuto al pagamento di euro 10.000,00, senza precisare i criteri di determinazione delle differenze e senza nemmeno - a monte -



indicare precisamente i parametri fattuali per determinare il dovuto reclamato e l'ammontare del percepito da detrarre.

La ricorrente ha affermato quanto segue: *"l'orario di lavoro differente, composto da almeno 25 ore settimanali, contro le 10 sottoscritte nel contratto e dalla differente mansione prestata, cioè quella di addetta esperta di pulizie. Motivi per cui la retribuzione effettiva percepita dal ricorrente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa risulta infatti ben al di sotto rispetto al trattamento fissato come dipendente comunale addetta al servizio pulizie e operatrice scolastica"*; ha poi aggiunto: *"il livello di inquadramento utilizzato come parametro di riferimento dalla società è inadeguato rispetto alle mansioni alle quali era adibito nella cooperativa. Il problema centrale della questione consiste dunque nell'inquadramento di un errato settore contrattuale in base alla quale la ricorrente veniva inquadrata e retribuita e la circostanza che il reale rapporto di lavoro si è di fatto e concretamente svolto direttamente alle dipendenze del Comune di [REDACTED] e non delle cooperative interessate"*. Ha concluso: *"Allo stato di ciò spettano al ricorrente differenze retributive non inferiori agli euro 10.000,00 atteso il solo orario di lavoro inferiore di ben 15H settimanali al reale"*.

Insomma, da tale ultima deduzione parrebbe che la rivendicata somma di euro 10.000,00 sia connessa unicamente ad un effettivo orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente stabilito. Tuttavia, non è affatto indicato come si è giunti a determinare la somma di euro 10.000,00 per tale *surplus* orario.

Ma anche a voler prescindere da siffatte lacune allegatorie, si deve evidenziare che la domanda è inammissibile poiché la ricorrente è incorsa nella decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 183 del 2010, eccepita tempestivamente dal Comune.

Tale disposizione, nella sua formulazione *ratione temporis* applicabile al caso in esame, prevede che *"4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:*

[...]

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".

Secondo il richiamato art. 6 legge n. 604 del 1966 (nella versione applicabile al caso specie) stabilisce che *"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla*

comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso".

Orbene, nella specie, è la stessa ricorrente che afferma di aver stipulato due contratti di lavoro con distinte società cooperative e che l'ultimo dei contratti è terminato nel 2011, in coincidenza della cessazione della prestazione lavorativa resa nei locali del Comune. Allo stesso tempo, la [REDACTED] deduce che, in realtà, il rapporto andava imputato al Comune di [REDACTED] ed ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il predetto Ente dal 1996 al 2011, al fine di rivendicare le differenze retributive di cui sopra.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, inoltre, risulta che l'Ente convenuto indicava alle società appaltatrici le ore di lavoro effettivamente prestate dalla lavoratrice all'interno dei locali comunali.

Peraltro, il Comune di [REDACTED], nel costituirsi in giudizio, ha prodotto i contratti di appalto dei servizi stipulati con le compagine societarie per le quali la ricorrente ha dedotto di essere stata formalmente assunta.

Tuttavia, la ricorrente non ha argomentato affatto in ordine ad una fattispecie di interposizione illecita di manodopera e non ha contestato la genuinità e/o validità degli appalti stipulati dal Comune con le società cooperative "[REDACTED]" e "[REDACTED]".

Ad ogni modo, alla stregua delle disposizioni richiamate, la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto ricade nel doppio regime decadenziale di cui al suddetto art. 6.

Il giorno dal quale far decorrere il primo termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale va individuato nella data di cessazione del rapporto con l'effettivo utilizzatore o con quello che il lavoratore sostiene essere il datore di lavoro effettivo.

Ciò peraltro è confermato dall'art. 39 d.lgs. n. 81/2015 che appunto stabilisce che il *dies a quo* per l'impugnativa stragiudiziale sia quello della cessazione dell'attività presso l'utilizzatore.

Tale ultima disposizione, formalmente limitata alle ipotesi della somministrazione, deve ritenersi di portata generale e riguardare tutte le fattispecie (compreso l'appalto) in

cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto. Una tale decorrenza risulta infatti coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto (così, Cass. 25.5.2017, n. 13179).

Detto ciò, la [REDACTED], per come dalla stessa affermato, ha cessato il rapporto lavorativo con il Comune di [REDACTED] (datore di lavoro nei confronti del quale ella rivendica l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) nella medesima data in cui è terminato il contratto con la Pulicoop, e cioè nel 2011 (così come genericamente dedotto da parte ricorrente).

E' indubbio che il primo atto stragiudiziale inoltrato dalla [REDACTED] nei confronti di Comune di [REDACTED] risale al mese di dicembre 2015, e cioè ben oltre il termine di 60 giorni da quando ha cessato l'attività lavorativa presso il soggetto che ella ritiene sia stato il datore di lavoro effettivo.

La ricorrente pertanto è decaduta dalla domanda diretta ad accertare che il suo rapporto di lavoro si è di fatto instaurato con il convenuto. Poiché detto accertamento è preliminare rispetto all'ulteriore domanda di pagamento di differenze retributive, l'intera pretesa della [REDACTED] deve dichiararsi inammissibile.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, seppur tenuto conto del tenore della presente pronuncia e della rapida definizione della causa senza particolari aggravii processuali.

Non ricorrono i presupposti per la configurabilità della fattispecie della responsabilità aggravata *ex art. 96 c.p.c.* a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.200,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
- manda alla Cancelleria per fglia adempimenti di competenza

Tivoli, il 19.5.2020

Il Giudice
Alessio Di Pietro